

REGOLAMENTO

Attività negoziale ai sensi dell'Art. 45 del D.l. 129/2018

Il Consiglio di Istituto

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59";
- VISTO** il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTO** il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- CONSIDERATE** la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC e successive modifiche ed integrazioni, per quanto compatibili con il D. Lgs. N. 36/2023;

VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.”;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale) che al comma 1 stabilisce che “Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale”;

CONSIDERATO lo specifico Art. 45 (Competenze del Consiglio di istituto nell'attività negoziale) al c. 1 prevede “Il Consiglio d'istituto **delibera** in ordine: ... i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per **acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria**. Tale delibera del Consiglio d'istituto **deve essere antecedente** alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;” e al c. 2 stabilisce “... **determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; ...**”;

VISTI **gli orientamenti interpretativi del MIM prot. n. 74 del 05/01/2019;**

CONSIDERATE le modalità di acquisizione per le categorie merceologiche rientranti in quelle previste (*beni informatici e connettività*) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

CONSIDERATO che il Miur non ha ancora individuato, ai sensi dell’Art. 43 c. 10 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129, i settori da ottenere “ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”;¹

VISTA la Legge del 30 Dicembre 2018, n. 145 (**Legge di stabilità 2019**) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021;

VISTA la Delibera n. 66 del 03 aprile 2019 del Consiglio d’Istituto con la quale veniva approvato il Regolamento di istituto volto a disciplinare le attività negoziali dell’istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”;

¹ Quando il Miur avrà emanato il provvedimento ex Art. 43 c. 10, omettere o modificare questa premessa



CONSIDERATO che l'adozione integrale di un nuovo Regolamento dell'attività negoziale per l'affidamento di servizi, lavori e forniture, si rende necessarie alla luce della sopravvenuta normativa in materia

DELIBERA

di adottare il seguente **Regolamento per le attività negoziali**

Art. 1

Limiti e poteri dell'attività negoziale

1. Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'istituzione, esercita il potere negoziale necessario all'attuazione del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45 del D.l. 129/2018, tenendo presenti i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.
2. Può delegare lo svolgimento delle singole attività negoziali al D.S.G.A. o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'art. 25-bis comma 5 del D.Lgvo n. 29 del 3/2/1993.
3. Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgvo. 165/2001).
4. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha competenza per l'attività negoziale connessa alle minute spese.
5. È vietato il rinnovo tacito dei contratti - art. 25 della legge 62/05.
6. È vietato il frazionamento artificioso degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico previsto dal codice degli appalti.

Art. 2

Attività preordinata allo svolgimento della procedura degli acquisti

Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell'attività amministrativa strumentale all'acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di effettuare, in applicazione dell'Art. 45 del D.l. 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici, le seguenti attività in ordine di priorità:

- prioritaria verifica dell'eventuale esistenza e validità di **Convenzioni Consip** conformi al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F.;
- indagine nel **Mercato Elettronico della P.A. (o, eventualmente, anche FUORI MEPA)** per determinare un *prezzo di riferimento* da utilizzare per l'eventuale Ordine Diretto di Acquisto/Trattativa diretta/Confronto di preventivi nel MEPA/RDO o per l'eventuale acquisto al di fuori del MEPA ad un costo minore per l'Amministrazione appaltante.

Si precisa che, qualunque sia l'importo fissato a base d'asta, sempre sotto soglia comunitaria, si ritiene preferibile esperire la procedura in economia prescelta tramite ricorso al MEPA; solo in subordine, in casi eccezionali e debitamente motivati, le procedure in economia verranno svolte sul libero mercato.

Pur se non presente nel catalogo Convenzioni, il ricorso al catalogo MEPA è da ritenersi obbligatorio per le categorie merceologiche di hardware e forniture informatiche, così come prescritto dalla Legge n. 296/2006 c. 449 e 450 e dalla Legge n. 208/2015 art. 1 c.512 e così come chiarito anche dall'ADG del MIUR per i PON con apposita FAQ per i fondi FESR 2014/2020.

Art. 3

Acquisti di servizi e forniture entro 10.000,00 € (I.V.A. esclusa)

Ai sensi dell'Art. 44 del D.l. 129/2018, il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto che, ai sensi dell'Art. 4 c. 4, comprende l'autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione.

Ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.l. 129/2018, la procedura di acquisto, entro la predetta soglia, viene determinata ed adottata dal Dirigente senza autorizzazione del CDI, fra quelle previste dalla normativa vigente.

Il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 autorizza il Dirigente Scolastico ad utilizzare l'**Affidamento diretto** "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici".

Si procede, pertanto, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett B del D. Lgs. 36/2023.

In subordine il DS può ritenere opportuno procedere tramite **Procedura negoziata senza pubblicazione di bando**.

Anche in caso di affidamento diretto è buona norma, ma non obbligo, visto il disposto al punto 4.3.1 delle linee guida ANAC n. 4, procedere alla richiesta di preventivi informali, anche via mail, e/o comparare offerte omogenee su MEPA o su altra piattaforma di e-procurement.

Art. 4

Acquisti di servizi e forniture da 10.000,00 € al limite di 140.000,00 € (I.V.A. esclusa)

Ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del D.l. 129/2018, il Consiglio di Istituto delibera i criteri da seguire per le spese rientranti in questa fascia; il CDI ritiene, pertanto, opportuno applicare, prioritariamente, l'**art. 50, comma 1, lett. b del D. Lgs. 36/2023 e procedere tramite: Affidamento diretto "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"**, e di rimettere, eventualmente, alla valutazione, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta di altre procedure previste dalla normativa vigente: **Procedura negoziata senza bando, Procedura ristretta**.

L'affidamento diretto dovrà, comunque, essere motivato adeguatamente.

Nel caso si decida di optare per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, da attuare tramite RDO(MEPA) o lettera d'invito (libero mercato), tale procedura prevede la consultazione di 5 operatori economici (dieci solo per i lavori), se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato

ovvero, in via prioritaria, tramite la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MEPA e/o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante

Art. 5

Acquisti oltre la soglia di rilevanza comunitaria di 140.000 € (I.V.A. esclusa)

Per questa categoria di acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'Art. 45 c. 1 del D.l. 129/2018, esprime la propria deliberazione, **per ogni singolo atto negoziale**, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.

La delibera del consiglio deve essere resa in ogni caso **prima** della pubblicazione del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati.

Si procederà, prioritariamente, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, da attuare tramite RDO(MEPA) o lettera d'invito (libero mercato), tale procedura prevede la consultazione di 5 operatori economici (dieci solo per i lavori), se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero, in via prioritaria, tramite la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MEPA e/o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante

Art. 6

Affidamento di lavori

Nel rispetto della previsione dell'Art. 50 del D. lgs. 36/2023, il Consiglio delibera di procedere "***per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per i lavori, mediante affidamento diretto.***

*In caso di lavori di importo pari o superiore ai 150.000 ed inferiore ad 1.000.000,00 di euro si procederà **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque** operatori economici per i lavori, ... individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti."*

*Per i lavori di importo **pari o superiore a 1.000.000 di euro**, si procederà mediante la **procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno dieci** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici."*

Art. 7

Riepilogo procedure di affidamento (ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023)

Ai sensi del comma 1, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie con le seguenti modalità:

a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

- b. affidamento diretto dei servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante
- c. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro
- d. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, previa adeguata motivazione
- e. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie.

Art.8

Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

L'art. 53 prevede che nelle procedure di affidamento di cui sopra, la stazione appaltante non richieda la garanzia provvisoria (art. 106), salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c, d ed e, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta

Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

In base all'art. 53 comma 4 del D. lgs. 36/2023, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti aggiungere. Quando richiesta, la garanzia definitiva, è pari al 5% dell'importo contrattuale

Art. 9

Elenchi di operatori economici

Gli elenchi di operatori, distinti per categoria merceologica, ai quali attingere per l'individuazione degli operatori economici per una singola attività negoziale o per la durata dell'intero anno scolastico, possono essere costituiti attraverso la preventiva emanazione di un **avviso pubblico** per raccogliere le **manifestazioni di interesse** proposte dagli operatori economici che si dichiarano disponibili ad essere interpellati per la fornitura di beni o servizi e per la realizzazione di lavori. Nell'elenco confluiscono di diritto gli operatori economici che hanno prestato servizi e forniture in maniera conforme all'ordinazione in data precedente alla sua istituzione e coloro che hanno espressamente richiesto l'iscrizione all'albo dei fornitori. L'individuazione degli operatori da invitare avviene mediante valutazione del Dirigente Scolastico, sulla base di indagini conoscitive relative alle esperienze

pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque con il rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti contenuto nell'art. 49 del D.lgs 36/2023.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici pone le condizioni per una serie di possibili deroghe e disapplicazioni del predetto criterio di rotazione:

- in caso di affidamento (allo stesso operatore economico) per un settore merceologico diverso dal precedente: ad esempio, fornitura di attrezzature informatiche e successiva fornitura di arredi;
- in caso di diversa fascia economica, indicata in apposito regolamento di Istituto: se ad esempio sono individuate tre fasce di valore economico diverso (fino a 10mila, da 10 a 50mila, da 50 a 150mila) il contraente uscente può essere affidatario di un nuovo contratto, anche dello stesso settore merceologico, il cui valore rientri in una fascia diversa;
- in casi motivati (struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto): il nuovo Codice recepisce sostanzialmente quello che era stato previsto dalle Linee guida ANAC n. 4 ma mentre in precedenza la deroga andava a innestarsi su un ambito piuttosto rigido di rotazione (che includeva anche gli inviti, oltre agli affidamenti), ora determina un ulteriore allentamento di un vincolo già allentato;
- nel caso di affidamento diretto per importi inferiori a 5 mila euro

Nel caso di affidamento diretto si applicano i disposti di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 delle linee guida ANAC nr. 4 e, quindi, in merito alla scelta dell'affidatario, il principio di rotazione degli inviti e dell'affidamento non è ritenuto obbligatorio; dell'eventuale deroga si deve dare motivazione sintetica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente.

In caso di ricorso a procedure di acquisto su MEPA/CONSIP, si deroga all'obbligatorietà di ricorso agli operatori presenti nell'elenco fornitori, in quanto gli operatori ivi presenti (MEPA/CONSIP) sono considerati come facenti parte a tutti gli effetti di detto elenco.

Art.10

Procedura

Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile, provvede all'emanazione di una Decisione a contrarre per l'indizione della procedura.

Il DSGA procede, a seguito delle decisioni del DS e su esplicite indicazioni dello stesso, all'indagine di mercato per l'individuazione dell'affidatario nel caso di affidamento diretto o dei 5 operatori economici nel caso di procedura negoziata semplificata.

Dopo aver individuato, su indicazione del D.S., gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, e/o bene e/o servizio, tramite indagine di mercato (cataloghi elettronici MEPA e/o consultazione dell'Albo dei fornitori), si provvederà, in caso di affidamento diretto, all'emissione di ODA/Trattativa diretta/Confronto informale di preventivi e/o Buono d'ordine fuori MEPA; in caso di procedura negoziata si provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito (RDO in caso di ricorso al MEPA), contenete i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;



- c) il termine di presentazione dell'offerta;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggioso;
- h) l'eventuale clausola che prevede di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente codice;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi (generali e/o tecnico-professionali) richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- o) eventuali garanzie richieste

Per consentire la massima partecipazione alla gara è opportuno non indicare, quando possibile, specifici marchi o denominazioni di prodotti; in caso contrario prevedere l'utilizzazione della dicitura "...o equivalenti".

Per quanto concerne il criterio di aggiudicazione, si precisa che, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs 36/2023, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato esclusivamente per i lavori di importo inferiore ad € 2.000.000,00 e per le forniture di beni e servizi di importo inferiore ad € 140.000,00.

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, mediante determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice ed i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte pervenute il RUP, eventualmente assistito dal seggio di valutazione.

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle risultanze del verbale di gara e del prospetto comparativo, nel caso del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o del solo prospetto comparativo nel caso del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, comunica l'esito alla prima e seconda classificata in graduatoria, disponendo la presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa, della documentazione indicata nella domanda di partecipazione, entro dieci gg dalla ricezione della richiesta, qualora la medesima documentazione non sia stata già fornita in sede di presentazione dell'offerta.

Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, considerato il miglior offerente.

Verificata la presenza dei predetti requisiti si procede all'aggiudicazione.

L'Istituto Scolastico, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto.

Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni,
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo,
- c) le condizioni di esecuzione,
- d) il termine di ultimazione dei lavori,
- e) le modalità di pagamento,
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'art. 137 del codice,
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

In base a quanto disposto dal D. Lgs 36/2023, art. 108 comma 3, il termine dilatorio di stand still di 35 gg non si applica nei seguenti casi:

- a) procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) appalti basati su un accordo quadro;
- c) appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.

Art. 11

Controllo sul possesso dei requisiti

Ai sensi dell'art. 52 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera a e b del D.lgs.36/2023, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate; si stabilisce di effettuare un controllo ogni 20 affidamenti. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 12

La stipula del contratto

Secondo l'art. 18 del D.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

La stipula del contratto, nel caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, avviene «mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta

elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato» (art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023).

È necessario porre attenzione sulla corretta esecuzione delle prestazioni (forniture, servizi o lavori che siano) da parte dell'operatore economico prescelto, in modo da mettere in pratica e perseguire con coerenza quel principio del risultato è l'incipit del nuovo Codice e che non si esaurisce nella fase che precede l'affidamento.

Art. 13

Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione

Un aspetto interessante per le Istituzioni scolastiche, che nel Regolamento di contabilità D.l. 129/2018 non è trattato, ma che nel Codice è affrontato dall'art. 116 è la fase del collaudo e verifica di conformità

I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, se riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per ogni singola attività negoziale possono essere disposti tempi di collaudo diversi.

Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più collaudatori/verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto

Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità, tra gli altri, a:

- dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati

nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;

- coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Art. 14

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 15

Pubblicità


Le determinate dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 (*Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale*) del DL 129/2018, sono inseriti nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione *Amministrazione Trasparente*. Non appena attivo, saranno pubblicati anche nel *Portale Unico dei dati della scuola*.

Viene altresì assicurato l'esercizio del *diritto di accesso* degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli *obblighi di trasparenza* previsti dalla ulteriore normativa vigente.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita BISCOTTI



APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N. 4 DEL 20/12/2024